

LA CIRCOLARE FISCALE 2008

Roma, 10 marzo 2008

CIRCOLARE

N. 2 / 2008

Agli Iscritti

Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo

Alle Federazioni locali ed Enti Collegati

Agli Enti Centrali

e p.c. Ai Membri del Comitato Amministratore

Oggetto: *Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua Nazionale e delle spese sanitarie sostenute nel 2007.*

La normativa tributaria applicabile ai contributi versati ad una Cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR, già art. 48, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con il D. Lgs. 12/12/2003 n. 344. Tale ultima modificazione contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito da lavoro dipendente.

L'art. 1, comma 399, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha ripristinato anche per il 2007 il precedente plafond di € 3615,20 ai fini del calcolo della non concorrenza al reddito.

Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o **dal lavoratore** solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i contributi devono essere versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei **familiari fiscalmente a carico e non (Circolare del 12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso)**, sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti. A tale proposito informiamo che l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpellato, ha ulteriormente confermato che, il contributo versato per il coniuge e per i familiari fiscalmente non a carico, beneficia della deduzione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai famigliari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dall'Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l'altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10, comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

Ad esempio, per quest'ultimo caso:

reddito complessivo	25.000,00 €
spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e famigliari	<u>3.000,00 €</u>
imponibile fiscale su cui calcolare l'IRPEF	22.000,00 €

Sono, invece, tra l'altro, **detraibili** dall'imposta (vedi art. 15 già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di detraibilità e' stabilita nel del **19%** da applicare sulla parte che eccede il limite di € 129,00= **da considerare quale franchigia fiscale.**

Esempio:

imposta lorda	3.000,00 €
spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua Nazionale	1.000,00 €
Meno franchigia	<u>- 129,11 €</u>
Importo su cui calcolare la quota di detraibilità	870,89 €
percentuale di detraibilità 19%	870,89 € X 19% = 165,47 €
importo detraibile dall'imposta (valore arrotondato)	- 165,00 €
imposta dovuta	2.834,00 €

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerato familiare a carico e' confermato in **€ 2.840,51=** (art. 12, comma 3, TUIR, DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni).

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare l'attestazione dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa Mutua Nazionale per famigliari non fiscalmente a carico entro il corrente mese di marzo.

Per quanto riguarda la detraibilità in genere di spese sanitarie invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti eogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti

Il Direttore
(Mario Bernardini)

ALLEGATO CIRC. 2 / 2008

AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMIGLIARI		
Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
contributo quota capitaria : <i>dirigenti, quadri direttivi e aree professionali</i>	€ 553,00	
- contributo integrativo coniuge	0	€ 252,00
- contributo integrativo famigliare	0	€ 300,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)
Misura della deduzione:	€ 553,00	€ 252,00 € 300,00
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o famigliare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)

PENSIONATI	
Soggetto fiscale	PENSIONATO
- contributo di quota capitaria	€ 600,00
- contributo integrativo coniuge non a carico	€ 252,00
- contributo integrativo coniuge a carico	€ 60,00
- contributo integrativo famigliare non a carico	€ 300,00
- contributo integrativo famigliare a carico	€ 96,00
Trattamento fiscale	Il contributo <u>non può</u> essere portato in deduzione dal reddito perché non obbligatorio
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute?	L'intero importo risultante dalle fatture indipendentemente dall'entità' dei rimborsi percepiti dalla Cassa Mutua Nazionale

Circolare del 12/06/2002 n. 50

Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Normativa e contenzioso

Oggetto: Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002.
Risposte ai quesiti in materia di questioni interpretative.

Sintesi:

La circolare, riportando le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002, avente ad oggetto "Unico 2002", fornisce chiarimenti in merito alle seguenti tematiche fiscali:

- 1 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
- 2 PENALE PER IL RITARDATO RILASCIO DI IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE
- 3 ONERI DEDUCIBILI
- 4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI
- 5 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
- 6 LAVORO DIPENDENTE**
- 7 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
- 8 FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO
- 9 LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002
- 10 RIPORTO DELL'AGEVOLAZIONE DIT
- 11 REGIME FISCALE DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- 12 REDDITO D'IMPRESA - ARTICOLO 121-BIS
- 13 AGEVOLAZIONE LEGGE 449/1997 - COMPENSABILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA
- 14 IRAP
- 15 TREMONTI-BIS
- 16 AGEVOLAZIONE VISCO
- 17 AGEVOLAZIONE ARTICOLO 8, LEGGE N. 388 DEL 2000 CUMULABILITA'
- 18 REDDITI DI FONTE ESTERA
- 19 TERMINI DI VERSAMENTO - Articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, N. 435, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63
- 20 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE ARTICOLO 13 LEGGE N. 388 DEL 2000
- 21 RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE
- 22 DICHIARAZIONE IN EURO
- 23 DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI
- 24 IVA
- 25 STUDI DI SETTORE
- 26 DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA
- 27 EQUALIZZATORE
- 28 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'II PER CENTO SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

6 LAVORO DIPENDENTE

6.1 Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

D.: I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente, per l'anno 2001, a euro 3.615,20 (lire 7 milioni) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera a), del Tuir.

Si chiede di conoscere se ai fini della non concorrenza di detti contributi non sia rilevante che l'assistenza sanitaria venga prestata, dall'ente o cassa, oltre che al lavoratore, anche ai familiari dello stesso sia a carico che non a carico e nel caso in cui i contributi siano di ammontare differenziato in ragione del numero dei familiari assistiti.

R.: L'articolo 48 del Tuir, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 (lire 7.000.000) fino all'anno 2002 e a euro 3.098,74 (lire 6.000.000) per l'anno 2003, diminuito negli anni successivi in ragione euro 258,23 (lire 500.000) annue fino a euro 1.807,60 (lire 3.500.000).

Si ritiene che tali contributi non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorchè il familiare non sia a carico dello stesso, semprechè siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente, non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.

La detrazione può essere, invece, applicata in riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata dall'ente o cassa.

Possono, altresì, dar luogo a detrazione le spese sanitarie rimborsate quando la quota dei contributi sanitari versati è superiore al limite previsto dalla norma per l'esclusione dal reddito (per il 2001 il limite è di euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni). In tal caso la detrazione spetta in proporzione alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito del lavoratore dipendente.